

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 5 dicembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 66^{ter} cpv. 2

² Gli articoli 14^{bis} e 14^{ter} OAI² sono applicabili per analogia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.101
² RS 831.201

